



SENTENZA
ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.

- ATTORE -

- CONVENUTO -

MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

1

Il ricorrente allegava

- di essere entrato in Italia in data 9.2.2023, munito di regolare visto turistico rilasciato dal Consolato di Mosca e di aver presentato, in data 23.2.2023, domanda di rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari in qualità di coniuge della signora [REDACTED], a sua volta cittadina straniera titolare del permesso di soggiorno per motivi di studio rilasciato in data 31.1.2023, con scadenza al 31.12.2023;
- che, al 15.12.2023, la signora [REDACTED] aveva presentato domanda di conversione del permesso di soggiorno da motivi di studio a lavoro autonomo;
- che, a tale data, la richiesta di permesso depositata dal ricorrente risultava ancora in trattazione;
- che alla data del 26.9.2024 il permesso di soggiorno richiesto dal ricorrente non era ancora stato rilasciato e l'Ufficio contenzioso della Questura di Torino riferiva che, pur non essendovi ostacoli al suo rilascio, l'istanza sarebbe stata evasa unitamente alla definizione della domanda di conversione del permesso presentata dal coniuge sig.ra [REDACTED].

Il [REDACTED] aggiungeva che, in data 18.12.2024, la Questura di Torino aveva provveduto a rilasciare alla signora [REDACTED] il permesso di soggiorno, senza provvedere al contestuale rilascio del permesso del ricorrente.

Dava quindi atto di aver sollecitato in data 8.1.2025 – per il tramite del difensore medio tempore nominato – la definizione della pratica allegando il permesso di soggiorno rilasciato alla moglie.

Aggiungeva che, in data 12.1.2025, a fronte della nuova richiesta di chiarimenti, l'Ufficio contenzioso della Questura dava atto della pendenza della pratica del ricorrente, ribadendo la necessità di attendere il rilascio del permesso alla signora [REDACTED].

Nuovo sollecito, con istanza di accesso agli atti, veniva depositato dal difensore del ricorrente il successivo 19.2.2025 via pec e, in data 26.2.2025, la Questura confermava la necessità di attendere il rilascio del permesso di soggiorno in capo alla moglie del ricorrente, sig.ra [REDACTED].

Il [REDACTED] ribadiva come, nonostante l'invio della copia del permesso già rilasciato alla [REDACTED], nessun riscontro veniva dato dalle amministrazioni resistenti.

Parte attrice precisava di aver quindi provveduto, in data 31.3.2025, a formulare domanda di risarcimento del danno patito in ragione del mancato rilascio del permesso di soggiorno richiesto in data 23.2.2023 e aggiungeva che, solo in data 8.4.2025, la Questura dava atto che la pratica del ricorrente era stata validata, senza peraltro provvedere a rilasciare alcun permesso.

Il ricorrente, ribadendo l'illegittimità della condotta tenuta dall'amministrazione resistente alla luce del disposto di cui all'art. 5, comma 9, d.lgs. 286/98 – secondo il quale il permesso di soggiorno è rilasciato entro 60 giorni dalla data di presentazione della domanda – nonché dell'art. 2 l. 241/90, dando atto dell'ingiustificato ritardo nel rilascio del permesso di soggiorno, instava per il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti.

Con riferimento al danno patrimoniale, evidenziava che il mancato rilascio del permesso di soggiorno gli aveva precluso la possibilità di ottenere l'indennità di disoccupazione, avendo egli prestato la propria attività lavorativa dal 2.5.2023 al 30.11.2023 presso l'Azienda vinicola Vigna Foresta s.r.l. e, altresì, aveva reso impossibile accettare nuove e diverse proposte lavorative, non essendo neppure possibile l'iscrizione al Centro per l'impiego di Torino Nord.

Quanto al danno non patrimoniale, il ricorrente dava atto che il ritardo nel rilascio del permesso aveva determinato la lesione di diritti di rango costituzionale, quali il diritto alla salute, non avendo potuto ottenere il rilascio definitivo di una tessera sanitaria, il diritto all'unità familiare non avendo potuto recarsi – nei due anni dal 2023 al 2025 – in Russia dai propri familiari e il diritto alla dignità personale, avendo reso impossibile ottenere la residenza anagrafica, con conseguenti ripercussioni sul percorso di stabilizzazione e integrazione in Italia.

Concludeva pertanto per il riconoscimento del diritto al risarcimento dei danni patiti quantificati, quanto al danno non patrimoniale, in via equitativa nella misura di € 10.000,00 e, così, complessivamente, in € 12.139,15.

Ribadita l'illegittimità della condotta delle resistenti, il [REDACTED] formulava – contestualmente al deposito del ricorso – istanza cautelare volta ad ottenere l'interruzione della condotta illegittima delle resistenti ed il rilascio del permesso di soggiorno.

Con atto depositato in data 13.6.2025 il ricorrente rinunciava alla domanda cautelare, dando atto dell'avvenuto rilascio del permesso di soggiorno in data 5.6.2025, successivamente alla notifica del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione dell'udienza cautelare.

Con comparsa di costituzione depositata in data 24.9.2025, il Ministero dell'Interno e la Questura di Torino hanno contestato la domanda risarcitoria proposta dal [REDACTED] dando atto che non essendo il ricorrente entrato in Italia con un visto per motivi di famiglia, l'istruttoria necessaria al rilascio del permesso di soggiorno richiesto era necessariamente legata a quella della moglie [REDACTED].

Precisavano quindi che la domanda depositata in data 23.2.2023 dal ricorrente era stata dichiarata inaccoglibile in quanto la moglie non era ancora in possesso del proprio permesso di soggiorno.

Quanto alla richiesta ripresentata in data 25.8.2023, ribadivano il collegamento tra la domanda del ricorrente e quella del coniuge, precisando che il permesso richiesto dal [REDACTED] era subordinato al rilascio del titolo in favore della moglie, potendo pertanto essere esaminato solo successivamente al rilascio del permesso in favore della [REDACTED], venuto a scadenza in data 31.12.2023 e rilasciato in data 19.11.2024.

Le resistenti davano altresì atto che l'importo del contributo postale per la stampa del permesso di soggiorno versato dal ricorrente non risultava corretto e, a fronte dell'integrazione consegnata in data 7.4.2025, il permesso di soggiorno era stato rilasciato in data 8.4.2025 e reso disponibile per la consegna il 16.5.2025.

Contestavano, nel merito, la sussistenza dei danni lamentati, non potendo ritenersi sufficientemente provati i pregiudizi patrimoniali e non patrimoniali allegati.

All'udienza 22.1.2026, previa discussione orale, la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., indicando in 30 giorni il termine per il deposito della decisione.

II

Prima di esaminare, nel merito, la fondatezza della domanda attorea, pare opportuno richiamare alcuni principi generali in tema di risarcimento del danno da ritardo della Pubblica Amministrazione.

In termini generali, la responsabilità dell'Amministrazione che consegua all'adozione con ritardo di un provvedimento, ovvero che discenda da una condotta omissiva, rientra nell'ambito della responsabilità extracontrattuale e, ai sensi dell'art. 2043 c.c., impone il rigoroso rispetto del principio dell'onere della prova da parte del danneggiato circa la sussistenza degli elementi soggettivi ed oggettivi costitutivi del danno.

La fonte normativa dell'istituto si rinviene nella legge generale sul procedimento amministrativo – l. 241/90 – che, all'art. 2, comma 1, dispone che *“ove il provvedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso”* e che, al successivo art. 2 bis, prevede che le pubbliche amministrazioni e i soggetti privati preposti all'esercizio di attività amministrative *“sono tenuti al risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell'inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento”*.

Fermo restando il diritto all'indennizzo per il mero ritardo – previsto dal comma 1 bis dell'art. 2 bis l. 241/90 – il privato che sia stato pregiudicato dalla condotta omissiva della P.A., ovvero dal ritardo nell'assunzione di un provvedimento amministrativo a lui favorevole, ha il diritto di ottenere il risarcimento del danno da ritardo laddove ne sussistano i presupposti (v. Cass. S.U. 3.8.2025, n. 22363).

Più precisamente, mentre l'indennizzo forfettario di cui al comma 1 bis dell'art. 2 bis l. 241/90 si configura quale ristoro automatico collegato alla mera violazione del termine, al fine di ottenere il risarcimento del danno sarà onere del privato fornire la prova, oltre che del ritardo e dell'elemento soggettivo, del rapporto di causalità esistente tra la violazione del termine del procedimento e il pregiudizio patito.

La giurisprudenza di legittimità ha ribadito che il risarcimento del danno da ritardo in materia di provvedimenti amministrativi non può essere presunto come effetto automatico del semplice scorrere del tempo, essendo necessaria – in applicazione dei principi della responsabilità civile ex art. 2043 c.c. – la prova della sussistenza di tutti gli elementi costitutivi di tale fattispecie di responsabilità, ovvero dei presupposti di carattere soggettivo (dolo o colpa della p.a.) e oggettivo (violazione dei termini procedurali, ingiustizia del danno, nesso causale, prova del pregiudizio subito).

Quanto all'elemento soggettivo, la configurabilità della responsabilità della pubblica amministrazione richiede la "rimproverabilità" del mancato rispetto del termine di conclusione del procedimento, dovendo escludersi la sussistenza dell'elemento soggettivo nell'ipotesi in cui il ritardo non sia dovuto a dolo o colpa della amministrazione, ma possa ritenersi "giustificato" da obiettive esigenze procedurali (v Cons. Stato 12.11.2025, n. 8878).

Si è osservato, infatti, che l'elemento soggettivo, in termini di colpa della p.a., può ritenersi accertato quando, *"tenuto conto del comportamento complessivo degli organi intervenuti nel procedimento, la violazione risulti grave e commessa in un contesto di condizioni di fatto ed in un quadro di riferimento normativo tali da palesare la negligenza e l'imperizia dell'organo nell'assunzione del provvedimento"* (v. Cons. Stato n. 6700/2024).

In ordine al danno ingiusto, spetta al ricorrente fornire in modo rigoroso la prova dell'esistenza del danno, sotto il duplice profilo dell'*an* e del *quantum*, atteso che il superamento del termine di conclusione del procedimento non è mai risarcibile *in re ipsa* (Cons. Stato 6.5.2025, n. 3843). In particolare, sarà onere del danneggiato provare il rapporto di causalità esistente tra la condotta illegittima della p.a. e, quindi, tra la violazione del termine del procedimento e i pregiudizi patrimoniali o non patrimoniali lamentati.

Applicando tali principi al caso di specie, si ritiene che la domanda proposta dal ricorrente sia fondata e accoglibile nei limiti e per le ragioni che seguono.

Quanto agli elementi oggettivi della fattispecie risarcitoria deve ritenersi accertato che l'azione amministrativa si sia esplicata in violazione del termine previsto per la conclusione del relativo procedimento, risultando documentalmente provato che il permesso di soggiorno non sia stato rilasciato al ricorrente nel termine di sessanta giorni dalla richiesta come espressamente previsto dall'art. 5, comma 9, del d.lgs. 286/98, pur risultando la sussistenza dei relativi requisiti.

E' peraltro altrettanto certo che il permesso non sia stato rilasciato al  neppure nel termine ulteriore di centottanta giorni che, ai sensi dell'art. 2 l. 241/90 costituisce il termine massimo entro il quale la Pubblica Amministrazione ha l'obbligo di definire un procedimento amministrativo attraverso l'adozione di un provvedimento espresso.

Se è vero che il termine di conclusione dei procedimenti amministrativi afferenti alla materia dell'immigrazione non è perentorio, non può ritenersi che tali procedimenti siano del tutto svincolati dal rispetto di qualsiasi termine di conclusione, con conseguente facoltà dell'amministrazione di protrarre la decisione per un periodo di tempo illimitato, atteso che tale conclusione si tradurrebbe in una violazione dei principi costituzionali che regolano l'esercizio dei pubblici poteri, a cominciare da quello di buon andamento di cui all'art. 97 Cost.

Deve pertanto ritenersi condivisibile individuare nel richiamato art. 2 l. 241/90 il termine residuale massimo per la conclusione dei procedimenti in materia di immigrazione termine che appare, pertanto,

ragionevole fissare come limite di durata "ordinario", ancorché non tassativo, oltre il quale il mancato adempimento può integrare il silenzio inadempiuto dell'amministrazione con conseguente diritto al risarcimento del danno (v. Cons. Stato 30.5.2022, n. 4294).

Nel caso di specie, il ricorrente ha presentato prima domanda di rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari ai sensi dell'art. 30 d.lgs. 286/98 in data 23.2.2023, in qualità di coniuge di cittadina straniera titolare del permesso di soggiorno per motivi di studio con scadenza al 31.12.2023.

Lo stesso ricorrente ha dato atto che l'effettiva acquisizione della domanda da parte della questura riporta la data del 25.8.2023, come risulta dal timbro apposto sulla ricevuta postale (doc. n. 2 parte ricorrente).

La stessa ricevuta riporta, quindi, ulteriori timbri apposti dall'Ufficio Immigrazione della Questura – in data 6.9.2023, 3.10.2023 – e successivo timbro del 21.11.2023 al quale risulta accompagnata la dicitura "integrare" mediante produzione di ulteriore documentazione (*"idoneità alloggiativa, buste paga 2023 moglie e permesso di soggiorno rinnovato moglie"*), che risulta ritualmente integrata in data 22.11.2023 – timbro con indicazione *"int"* (doc. n. 2 parte ricorrente).

Non risulta agli atti alcuna ulteriore richiesta da parte della P.A. di integrazione della documentazione allegata, né alcuna comunicazione del difetto dei presupposti per il rilascio del permesso.

Lo stesso ricorrente ha dato atto che, all'esito dei plurimi accessi eseguiti presso gli uffici anche mediante il procuratore nominato, l'amministrazione resistente precisava come il rilascio del permesso di soggiorno richiesto dovesse ritenersi correlato al rinnovo del permesso di soggiorno del coniuge in scadenza al 31.12.2023, rinnovo tempestivamente richiesto dalla ████████ in data 15.12.2023.

E' altresì documentato come, alla data del 18.12.2024 – rilasciato il permesso della signora ████████ – l'amministrazione non abbia provveduto al contestuale rilascio del permesso richiesto dal sig. ████████, dando atto della necessità di attendere la definizione del procedimento amministrativo del coniuge, in realtà già concluso.

E' quindi ulteriormente provato che, nonostante le pec inviate dal ricorrente in data 8.1.2025 e in data 19.2.2025 (v. doc. n. 6 parte ricorrente) – con le quali lo stesso ████████ provvedeva ad allegare il permesso di soggiorno della moglie sollecitando la definizione del procedimento – in data 26.2.2025 la Questura ribadiva la necessità di attendere la definizione del rinnovo del permesso della signora ████████ (v. doc. n. 7 parte ricorrente), prima di poter provvedere al rilascio del permesso in favore del ricorrente.

E' agli atti il permesso rilasciato al ████████, validato successivamente alla richiesta di risarcimento dei danni notificata unitamente all'invito alla negoziazione assistita, in data 31.3.2025.

Costituendosi, l'amministrazione resistente ha sostanzialmente confermato le scansioni temporali indicate, senza offrire elemento alcuno a giustificazione del lasso temporale intercorso tra la domanda proposta dal ricorrente in data 23.2.2023 – ovvero in data 25.8.2023 – e l'effettivo rilascio del permesso di soggiorno.

Più precisamente, l'amministrazione resistente ha del tutto genericamente allegato che

- la richiesta presentata in data 23.2.2023 per la quale era fissato appuntamento al 13.7.2023 presso le Poste non poteva essere esaminata in quanto il coniuge del ricorrente non era ancora in possesso del permesso di soggiorno: la resistente non ha, peraltro, dato atto delle ragioni per cui l'istanza non sarebbe stata accoglibile a fronte del permesso della [REDACTED] già rilasciato in data 30.1.2023;
- la domanda proposta in data 25.8.2025 risultava *"tra l'altro priva di molti documenti"*: non risulta agli atti il dettaglio di quale documentazione fosse stata omessa, né risulta documentata la necessità di integrazione e l'effettività della richiesta formulata;
- nelle more della trattazione dell'istanza del [REDACTED] scadeva, il 31.12.2023, il permesso soggiorno della moglie la cui pratica *"proveniente dall'URSS, bloccava telematicamente la trattazione della pratica dell'Istante, anzitutto in ragione della variazione della nazionalità in Federazione Russa, poi per la generazione automatica di un nuovo codice fiscale ed in seguito al mancato riconoscimento delle impronte"*; nella è stato precisato con riferimento alla complessità degli accertamenti connessi alla definizione della pratica in oggetto;
- rilasciato il permesso alla [REDACTED], in data 19.11.2024, si è dato corso alla verifica dei requisiti dell'odierno ricorrente: nulla è stato riferito in ordine alle ragioni che, dall'agosto 2023 e il novembre 2024 hanno impedito l'esame della richiesta di permesso del sig. [REDACTED];
- l'importo del contributo postale per la stampa del permesso di soggiorno elettronico versato dal ricorrente non era corretto, avendo il [REDACTED] pagato euro 70,46 anziché euro 80,46: a fronte della precisazione offerta dal ricorrente in ordine alla correttezza dell'importo versato in ragione dell'originaria richiesta di permesso per una durata inferiore a 12 mesi, nulla è stato precisato dall'amministrazione.

Alla luce di tali considerazioni, tenuto conto della mancata definizione del procedimento amministrativo nel termine espressamente previsto dalla norma e considerato che la stessa Amministrazione non ha offerto, nemmeno in sede processuale, elementi concreti, idonei a giustificare le ragioni del ritardo, appare evidente la colpevole negligenza, dovendo ritenersi sussistente una colpa rilevante ai sensi dell'art. 2043 c.c..

Si è già evidenziato che secondo la stessa giurisprudenza la p.a. può essere chiamata a rispondere dei danni arrecati al privato *"solo se essa abbia deliberatamente disatteso il termine di conclusione del procedimento - caso di inosservanza dolosa del termine -, oppure se la tempistica procedimentale sia stata violata a causa di un contegno dilatorio ingiustificato e negligente. Quest'ultima ipotesi ricorre ogni qualvolta la P.a. dispone di tutti gli elementi per concludere il procedimento amministrativo di sua competenza, ma essa assume un atteggiamento di arbitrario attendismo, ai limiti del vero e proprio ostruzionismo, cioè della negligente ed immotivata negazione del bene della vita atteso dal privato"* (v. T.A.R. Puglia, Bari, n. 23/2021).

Nel caso di specie, il ritardo della Pubblica amministrazione non pare giustificato dalla necessità di provvedere ad una carente documentazione offerta dal richiedente: pur ammettendo l'integrazione richiesta in data 21.11.2023 – integrata in data 22.11.2023 – non risulta alcuna ulteriore comunicazione da parte dell'Amministrazione idonea a giustificare il mancato rispetto dei termini prescritti dalla normativa in materia di procedimento amministrativo (v. T.A.R. Campania 12.1.2026, n. 181), né la stessa Questura, costituendosi, ha allegato – e provato – la complessità dell'istruttoria.

Né, ancora, a diversa conclusione può giungersi ritenendo che *“l'Amministrazione sia liberata dall'obbligo di rispettare il termine di sessanta giorni quando il tempestivo esame dell'istanza costituisca una prestazione oggettivamente inesigibile a causa delle difficoltà organizzative degli uffici, tipicamente per la sproporzione tra il personale addetto e il numero delle istanze pervenute.”* (T.A.R. Brescia, (Lombardia) 7.4.2020, n.266): tale circostanza, infatti, integrando una ragione giustificatrice del ritardo ed escludendone l'imputabilità alla p.a., deve essere oggetto di rigorosa prova il cui onere grava sull'ente pubblico, onere che, nel caso di specie, non può affatto ritenersi assolto.

In mancanza della prova – e, in realtà, della stessa allegazione – della sussistenza di una delle cause di inapplicabilità del termine, non sussistono elementi che consentano di giustificare il ritardo tenuto nella gestione dell'istanza pervenuta agli uffici e per la quale la documentazione necessaria risultava essere già compiutamente depositata al novembre 2023.

Accertata la sussistenza dell'elemento soggettivo, deve ritenersi sussistente altresì la prova del danno patito dal ricorrente e del nesso di causa tra il ritardo della p.a. e il pregiudizio lamentato, nei termini che seguono.

Costituendosi, il  ha chiesto il risarcimento del danno patrimoniale – conseguente all'impossibilità di beneficiare dell'indennità di disoccupazione – e del danno non patrimoniale correlato alla limitazione dell'accesso ai servizi alla persona e alla libertà di movimento e circolazione e, in particolare, all'impossibilità di coltivare, tra l'altro, relazioni affettive con i propri familiari rimasti in Russia.

All'esito del giudizio, tenuto conto della documentazione offerta, deve ritenersi fondato e accoglile il risarcimento del solo danno patrimoniale, essendo rimasto il pregiudizio cd. morale privo di sufficienti riscontri probatori.

Parte ricorrente ha infatti provato di aver svolto attività lavorativa presso l'Azienda Vigna Foresta dal 2.5.2023 al 30.11.2023 (doc. 11) e di non aver potuto, al termine del rapporto, beneficiare dell'indennità di disoccupazione espressamente riconosciuta, ai sensi dell'art. 41, comma 1 bis, d.lgs. 286/98, ai soli *“stranieri titolari di permesso unico di lavoro e i titolari di permesso di soggiorno per motivi di studio, che svolgono un'attività lavorativa o che l'hanno svolta per un periodo non inferiore a sei mesi e hanno dichiarato la loro immediata disponibilità allo svolgimento della stessa ai sensi*

dell'articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, nonché gli stranieri titolari di permesso di soggiorno per motivi di ricerca”.

Tale circostanza è certamente conseguenza immediata e diretta della condotta posta in essere dalla Amministrazione nel rilascio del permesso di soggiorno, da ritenersi priva di giustificazione.

Ai fini della quantificazione del danno, si ritiene equo e corretto quantificare il danno patito secondo il conteggio operato dal ricorrente, indicato in complessivi € 2.139,15.

E' noto che la liquidazione equitativa del danno è possibile solo in caso di oggettiva impossibilità di provare il danno nel suo preciso ammontare: nel caso di specie, l'importo indicato dal ricorrente, calcolato in via presuntiva mediante il servizio di simulazione disponibile sul sito NoiPa+, pur meramente indicativo, costituisce quantificazione condivisibile tenuto conto dell'oggettiva impossibilità di documentare l'importo esatto della mancata contribuzione in assenza della possibilità di formulare concretamente domanda di accesso al beneficio (v. Cass. 1.12.2025, n. 31278).

Quanto al lamentato danno non patrimoniale, si ritiene invece che la domanda non possa essere accolta, essendo rimasta, all'esito del giudizio, sprovvista di adeguati riscontri probatori.

E' noto che a seguito della rilettura del danno non patrimoniale operata dalla Cassazione a Sezioni Unite nel 2008 (v. Cass. S.U. 11.11.2008, n. 26792), al di fuori dei casi determinati dalla legge, la tutela risarcitoria è ammessa soltanto *“nei casi di danno non patrimoniale prodotto dalla lesione di diritti inviolabili della persona riconosciuti dalla Costituzione”*.

Peraltro, anche quando sia determinato dalla lesione di diritti inviolabili della persona, il danno non patrimoniale costituisce pur sempre un danno-conseguenza che, come tale, deve essere adeguatamente allegato e provato da chi lo richiede.

Come evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità, il danno non patrimoniale è una categoria unitaria ed omnicomprensiva che non muta la propria natura a seconda dei beni sui quali abbia inciso: ne consegue, sul piano processuale, *“che chi invoca il risarcimento del danno non patrimoniale non ha alcun onere di adottare l'una piuttosto che l'altra delle varie formule di qualificazione elaborate dalla prassi, ma ha semplicemente l'onere di allegare il concreto tipo di pregiudizio non patrimoniale patito”* (v. Cass. 25.2.2014, n. 4439).

La necessità di provare, al pari di ogni danno ingiusto, il pregiudizio effettivamente conseguente alla lesione lamentata è principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità, secondo la quale *“in tema di risarcimento del danno non patrimoniale conseguente alla lesione di interessi costituzionalmente protetti, il giudice di merito, dopo aver identificato la situazione soggettiva protetta a livello costituzionale, deve rigorosamente valutare, sul piano della prova, tanto l'aspetto interiore del danno (c.d. danno morale), quanto il suo impatto modificativo in peius sulla vita quotidiana (il danno c.d. esistenziale o danno alla vita di relazione, da intendersi quale danno dinamico-relazionale), atteso che oggetto dell'accertamento e della quantificazione del danno risarcibile - ... - è la sofferenza umana*

conseguente alla lesione di un diritto costituzionalmente protetto, la quale, nella sua realtà naturalistica, si può connotare in concreto di entrambi tali aspetti essenziali, costituenti danni diversi e, perciò, autonomamente risarcibili, ma solo se provati caso per caso con tutti i mezzi di prova normativamente previsti” (v. Cass. 17.9.2025, n. 25474).

Nel caso di specie, il ricorrente ha chiesto il risarcimento del danno non patrimoniale conseguente al ritardo nel rilascio del permesso di soggiorno dando atto della lesione del proprio diritto alla salute – avendo dovuto provvedere al continuo rinnovo della tessera sanitaria – del diritto all’unità familiare – non avendo potuto recarsi in Russia presso i propri familiari – sottolineando come l’impossibilità di ottenere la residenza anagrafica abbia altresì compromesso il percorso di stabilizzazione e integrazione del ricorrente in Italia, impedendogli di maturare gli anni di residenza necessari per accedere ad ulteriori benefici, quali il permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo, la cittadinanza per naturalizzazione e l’assegnazione di alloggi in edilizia residenziale pubblica.

Pur dovendo ritenersi, anche in via presuntiva, che il ritardo nel rilascio del permesso di soggiorno abbia determinato un disagio e un aggravio nelle modalità di accesso all’assistenza sanitaria e ai servizi alla persona in generale pregiudicando, altresì, il maturare dei requisiti temporali necessari per accedere a permessi di soggiorno di lungo periodo, ovvero alla cittadinanza italiana, deve ritenersi che tali circostanze, come genericamente allegate in ricorso, non provino la sussistenza di apprezzabili conseguenze dannose di carattere non patrimoniale suscettibili di risarcimento.

Lo stesso ricorrente, infatti, ha allegato di aver dovuto provvedere ad un continuo rinnovo della tessera sanitaria senza peraltro dar prova di non aver potuto accedere all’assistenza sanitaria: la corrispondenza prodotta in atti, intercorsa con la dott.ssa Shire, ha ad oggetto la possibile sollecitazione dell’intervento di ernia per il quale lo stesso  risulta essere in lista di attesa.

Quanto all’eccepita violazione del diritto all’unità familiare, deve rilevarsi che le circostanze allegate dal ricorrente non hanno trovato riscontro in corso di causa, non avendo il ricorrente offerto prova documentale nè articolato capi di prova orale idonei a confermare la presenza di familiari in Russia.

In mancanza di elementi certi, precisi e circostanziati idonei a dar prova del pregiudizio, anche morale, patito, deve ritenersi non sia stato dimostrato alcun fatto che possa ricondurre, sia pure in via presuntiva, a riconoscere un pregiudizio non patrimoniale risarcibile.

III

L’addebito delle spese processuali segue la soccombenza di parte resistente che, pertanto, deve essere condannata a rifondere a parte ricorrente le spese del presente giudizio.

Si procede alla liquidazione delle stesse, ex D.M. 55/2014 e successive modificazioni, tenuto conto del valore della controversia, secondo il criterio del *decisum*, delle questioni trattate e dell’attività processuale effettivamente svolta secondo i valori medi e, così, per complessivi € 1.845,50, di cui € 1.700,00 per compensi, oltre rimborso spese generali 15% ex art. 2 D.M. 55/2014, nonché CPA ed IVA sugli importi imponibili, come per legge.

P.Q.M.

il Tribunale di Torino in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:

condanna i resistenti, in via solidale tra loro, a corrispondere a parte attrice l'importo di € 2.139,15 oltre interessi legali dalla presente decisione al saldo;

condanna parte convenuta a rimborsare all'attrice le spese del presente giudizio liquidate in complessivi € 1.845,50, di cui € 1.700,00 per compensi, oltre rimborso spese generali 15% *ex art. 2 D.M. 55/2014*, nonché CPA ed IVA sugli importi imponibili, come per legge.

Così deciso in Torino, il 26.1.2026

Il Giudice
dott.ssa Ester Marongiu